GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Tassa libri sociali 2024 da versare entro il 18.3.2024

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Imposta di successione: determinazione della base imponibile

Scopri di più

Entro il prossimo **18.3.2024** (il 16.3.2024 cade di sabato) le società di capitali (Spa, Sapa e Srl), comprese quelle consortili, devono versare la **tassa per la vidimazione dei libri sociali per l'anno 2024**.

Sono tenute all'adempimento in rassegna, anche le società in **liquidazione volontaria** e quelle sottoposte a **procedure concorsuali**, allorché persista **l'obbligo di vidimazione dei libri**.

L'importo dovuto è stabilito in modo **forfettario**, non variando in funzione del numero di libri o delle pagine utilizzati, in ragione della misura del **capitale sociale** o del fondo di dotazione alla data **dell'1.1.2024**, ossia dell'anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare, la tassa ammonta a:

- **309,87 euro** per le società con capitale sociale/fondo di dotazione non superiore a **516.456,90 euro**;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale/fondo di dotazione superiore a **516.456,90 euro**.

Eventuali modifiche alla misura del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute **successivamente** all'1.1.2024 **non hanno alcun effetto sull'ammontare della tassa dovuto**. Pertanto, se in data 11.3.2024 i soci di una Srl deliberano un aumento di capitale sociale di 30.000 euro, divenendo così il capitale sociale pari a 518.000 euro, la tassa resta dovuta nella **misura ridotta** di 309,87 euro.

Il pagamento va effettuato mediante il **modello F24** e può avvenire anche attraverso compensazione di crediti. I dati rilevanti da inserire nella delega sono:

- il codice tributo "**7085**";
- l'anno di riferimento "**2024**".

Invece, le società che si sono costituite dall'1.1.2024, in poi sono tenute al pagamento della tassa utilizzando il **bollettino** di c/c/p n. 6007 intestato all'Ufficio Operativo di Pescara, **prima** della presentazione del modello AA7/10.

Tuttavia, le società di capitali in essere dall'1.1.2024, derivanti dalla **trasformazione** di società di persone, avendo già una partita Iva, possono assolvere la tassa **mediante F24**. È il caso, ad esempio, di una Snc la cui trasformazione in Srl è stata iscritta nel Registro imprese **in data 1.1.2024**.

Sulla base delle indicazioni che si leggono sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, l'**omesso versamento** della tassa annuale è punito con una **sanzione amministrativa** che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, **non può essere inferiore a 103 euro** (*ex* articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).

Diversamente, l'orientamento della dottrina è quello di ritenere applicabile la **sanzione generale dell'omesso versamento** di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997. Ciò in quanto:

- da una parte, l'articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato **abrogato** e,
- dall'altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che "*il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina **unitariamente** le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d'imposta*".

Dunque, seguendo quest'ultimo indirizzo, all'omesso versamento della tassa annuale torna applicabile:

1. la sanzione pari al **30%** dell'importo dovuto;
2. riducibile al **15%** se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni e;
3. ulteriormente riducibile all'**1% per ogni giorno di ritardo** se il versamento è eseguito con **un ritardo non superiore a 15 giorni.**

In aggiunta agli sconti previsti dall'articolo 13, D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da **ravvedimento operoso** (*ex* articolo 13, D.Lgs. 471/1997). Pertanto, ad esempio:

- il ritardo di **1 giorno** è sanabile pagando una sanzione pari allo **0,1%** (1%/10);
- il ritardo di **15 giorni** è sanabile pagando una sanzione pari all'**1,5%** (15%/10);
- il ritardo oltre i 30 giorni ma **entro i 90 giorni** è sanabile pagando una sanzione pari all'**1,67%** (15%/9);
- il ritardo oltre i 90 giorni ma **entro l'anno** è sanabile pagando una sanzione pari al **3,75%** (30%/8);
- il ritardo oltre l'anno ma **entro i 2 anni** è sanabile pagando una sanzione pari al **4,29%** (30%/7);
- il ritardo oltre i 2 anni ma **entro il termine di accertamento** è sanabile pagando una

sanzione pari al **5%** (30%/6).